

Decreto Sostegni: Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza - 23/03/2021

Il Decreto Sostegni è intervenuto in favore delle famiglie in difficoltà e in condizione economica precaria a seguito prevedendo, da un lato, il rifinanziamento del fondo per il Reddito di Cittadinanza e, dall'altro, il riconoscimento anche per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 il Reddito di Emergenza, per il quale è previsto anche un ampliamento della platea di potenziali beneficiari.

Il Reddito di Cittadinanza Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con il DL 4/2019 conv. in L. 26/2019, è una misura volta a fornire un sostegno economico per i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economiche e che, sia al momento della domanda sia durante la fase di erogazione, risultino in possesso di **determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza**: Il richiedente deve essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;

Il nucleo familiare deve avere: un ISEE aggiornato inferiore a € 9.360 annui; un patrimonio finanziario non superiore a € 6.000 che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso; un reddito familiare inferiore a € 6.000 annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a € 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

Il Decreto Sostegni, con la previsione di cui all'art. 11, oltre a prevedere un **incremento del finanziamento** per il fondodestinato a finanziare la misura in esame e a far fronte alle crescenti domande di fruizione, stabilisce anche che, per l'anno 2021, i componenti del nucleo familiare beneficiario della misura, possano stipulare dei contratti di lavoro a tempo determinato senza perdere il diritto al RdC, purché il reddito familiare rimanga al di sotto della soglia limite pari a € 10.000 annui. Entro tale ultimo importo, il RdC verrà sospeso per la durata dell'attività lavorativa e fino ad un massimo di 6 mesi.

Il Reddito di Emergenza Il Reddito di Emergenza (REM), misura nata per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, è stato introdotto dal Decreto Rilancio (art. 82 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) e, poi, prorogato dal Decreto Agosto (DL 104/2020 conv. in L. 126/2020). Il Decreto Sostegni (art. 12 DL 41/2021) ha previsto il riconoscimento di **ulteriori 3 quote**, relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021, pari a € 400, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2 (corrispondente a € 800), ovvero fino ad un massimo di 2,1 se nel nucleo familiare sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza (€ 840), nel caso in cui vengano rispettati i seguenti **requisiti**, in modo cumulativo: - reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari al valore del REM; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE; - assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste in favore dei lavoratori colpiti dall'emergenza COVID-19; - possesso dei requisiti di cui all'art. 82, c. 2 lett. a), c), d), 2 bis e 3 lett. a), b), c), DL 34/2020 conv. in L. 77/2020: residenza in Italia del richiedente;

valore del patrimonio mobiliare familiare, per il 2020, inferiore a € 10.000, accresciuti di € 5.000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di € 20.000. Il massimale è incrementato di € 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

valore dell'ISEE inferiore a € 15.000;

non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del REM;

non essere percettori di RdC.

Indipendentemente dal rispetto dei predetti requisiti, le quote di REM verranno riconosciute, ferma restando la incompatibilità con il RdC, nella **misura fissa di € 400**, ai soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a € 30.000 che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le

prestazioni NASpl e DIS-COLL e che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato (ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione diretta o indiretta.

La **domanda** per le quote di REM, che si ricorda essere cumulabile solo con l'assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica, deve essere presentata **all'INPS entro il 30 aprile 2021** secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.